



*Al Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL  
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E  
PER IL TURISMO**

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l'articolo 7, comma 3, e l'articolo 26 nella formulazione previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo;

**VISTO** l'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, che stabilisce, tra l'altro, che i procedimenti di valutazione d'impatto ambientale (VIA) per i progetti per i quali alla data del 16 maggio 2017 risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989;

**VISTO** l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e che prevede, per le valutazioni d'impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

**CONSIDERATO** che, in sede di istruttoria tecnica, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Lazio, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**VISTA** l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale integrata con valutazione di incidenza ambientale presentata da ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, per il “Master Plan 2030” dell'aeroporto di Fiumicino, con nota n. 32992 del 30 marzo 2017, acquisita con protocollo n. 8172/DVA del 4 aprile 2017;

**PRESO ATTO** che, ai sensi della normativa vigente alla data dell'istanza, la pubblicazione dell'annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed

al conseguente deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale per la pubblica consultazione, è avvenuta in data 31 marzo 2017 sui quotidiani “Il Sole 24 Ore”, “Milano Finanza” e “Corriere della Sera”;

**VISTA** la documentazione trasmessa dal proponente a corredo dell’istanza di valutazione di impatto ambientale, nonché le integrazioni e i chiarimenti trasmessi nel corso dell’iter istruttorio;

**PRESO ATTO** delle osservazioni e dei pareri pervenuti rispettivamente ai sensi degli articoli 24, comma 4, e 25, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 104 del 2017, considerati dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS nel corso dell’istruttoria, riportati alla pagina 3 del parere n. 3158 del 25 ottobre 2019;

**PRESO ATTO** che gli interventi previsti rientrano tra le tipologie di opere di cui al punto 10) “*Opere relative a [...] aeroporti con piste di atterraggio superiori a 1.500 metri di lunghezza*” dell’Allegato II alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006, previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 104 del 2017;

**PRESO ATTO** che il Master Plan 2030 si sviluppa in due fasi successive:

- *Fase 1*, comprendente l’adeguamento del sistema air side dell’aeroporto alle esigenze della domanda futura mediante la nuova pista di volo (Pista 4) e l’espansione Est dei piazzali aeromobili nonché opere di regimazione idraulica, di ricucitura delle strade poderali limitrofe interessate dall'intervento, e di utenze primarie elettriche e generali;
- *Fase 2*, concernente il nuovo sistema terminal, le connesse nuove infrastrutture di volo (vie di rullaggio e raccordi con la nuova pista, piazzali aeromobili di contatto e remoti), edifici per funzioni di supporto ed impianti tecnologici, e nuovo sistema di mobilità interna ed esterna nonché una nuova infrastruttura, costituita da un nuovo svincolo sulla Autostrada A12 ed un raccordo di collegamento diretto all’ingresso di cantiere;

**CONSIDERATO** che le opere e gli interventi previsti possono essere articolati secondo le due seguenti principali categorie:

- *Opere aeroportuali*, funzionali a gestire il volume di traffico atteso allo scenario di Fase 1 ed alla Fase 2 del Master Plan,
- *Opere complementari*, necessarie e/o finalizzate alla realizzazione delle opere aeroportuali ed alla loro contestualizzazione;

**CONSIDERATO** che è stata effettuata la disamina in base alla normativa vigente delle aree sottoposte a tutela ambientale e potenzialmente interessate dalla realizzazione degli interventi, e che è emerso che entro un raggio di 10 km dall’area di intervento sono presenti i seguenti siti appartenenti alla Rete Natura 2000:

- SIC IT6030023 “Macchia Grande di Focene e Macchia dello Stagneto”
- SIC IT6030024 “Isola Sacra”
- SIC IT6030025 “Macchia Grande di Ponte Galeria”

- ZPS IT6030026 “Lago di Traiano”;

**CONSIDERATO** pertanto, che per i siti sopra citati è stato effettuato lo studio per la valutazione d’incidenza ambientale, contenente gli elementi di cui all’allegato G del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;

**CONSIDERATO** che con Decreto del Ministero dell’ambiente del 29 marzo 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 1996, è stata istituita la “Riserva Naturale Statale del Litorale Romano”, il cui perimetro è stato successivamente integrato e modificato con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 ottobre 2013, n. 311, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 272 del 20 novembre 2013;

**PRESO ATTO** che, come si evince dall’allegato parere, in merito alla valutazione di incidenza ambientale la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, sulla base dell’istruttoria condotta, ha valutato che *“si constata la presenza nell’area, limitrofa allo sviluppo aeroportuale, di SIC e aree di tutela (es Oasi WWF di Macchiagrande) che pur se non direttamente interessate dal MP2030 sono da ritenersi significative in termini di sviluppo e tutela della biodiversità. Poiché al momento dette aree sono confinate in un ambito in ogni modo antropizzato, sia per la presenza di aree edificate sia per l’esteso uso intensivo agricolo, sembrerebbe necessario che la proposta di sviluppo aeroportuale si faccia carico di una lettura più ampia del sistema naturale della zona e, al fine di promuovere la biodiversità, fosse oggetto di attenzioni progettuali per azioni di compensazione”*;

**ACQUISITO** il parere negativo circa la compatibilità ambientale del Master Plan, espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, n. 3158 del 25 ottobre 2019, assunto al prot. n. 29403/DVA del 8 novembre 2019;

**CONSIDERATO** che nel suddetto parere, la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS ha valutato che:

- *“l’intervento è previsto, per la sua interezza, nella parte pianeggiante oggetto di tutela per la presenza della Riserva del Litorale, e che non è possibile escludere possibili effetti negativi dovuti alla completa trasformazione del territorio agricolo e del complesso sistema dei canali di bonifica sull’attuale sistema di connessioni ecologiche e sulle specie tutelate dai siti Natura 2000. La proposta del MP2030, peraltro non propone possibili interventi di compensazione volti alla tutela e valorizzazione dei siti di interesse naturalistico”*,
- *“non si possa esprimere un giudizio di compatibilità ambientale fino a quanto non sarà sancita una soluzione compatibile con la riserva, nella certezza che, al momento, trattasi di un intervento non coerente con l’attuale destinazione del Territorio”*;

**VISTA** la nota n. 29900/DVA del 15 novembre 2019, con cui, stante il parere negativo espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, la ex Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali ha dato avvio alla procedura ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando a ENAC il preavviso di provvedimento negativo di compatibilità ambientale e il diritto di presentare,

entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, osservazioni sul provvedimento;

**PRESO ATTO** che non risultano pervenute osservazioni da parte di ENAC ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990;

**VISTA** la nota prot. n. 15337 del 19 maggio 2020 del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, con la quale sono stati comunicati a ENAC i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e il diritto di presentare, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, osservazioni o documenti;

**ACQUISITO** il parere negativo espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, con nota DGABAP prot. n. 19755 del 2 luglio 2020, assunto al prot. n. 52403/MATTM del 8 luglio 2020;

**PRESO ATTO** che non risulta pervenuto, entro i termini previsti dall'art. 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il parere della Regione Lazio;

**CONSIDERATO** quindi che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante, i seguenti pareri:

- a) il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, n. 3158 del 25 ottobre 2019, costituito da n. 45 pagine;
- b) il parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, espresso con nota DGABAP prot. n. 19755 del 2 luglio 2020, costituito da n. 28 pagine;

**RITENUTO**, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 152 del 2006, previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 104 del 2017, alla formulazione del giudizio di valutazione dell'impatto ambientale;

## **DECRETA**

### **Art. 1**

#### **(Giudizio di compatibilità ambientale del progetto)**

1. È espresso giudizio negativo sulla compatibilità ambientale del "Master Plan 2030" dell'aeroporto di Fiumicino, presentato da ENAC.

### **Art. 2**

#### **(Disposizioni finali)**

1. Il presente provvedimento è comunicato al proponente, al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed alla Regione Lazio, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni interessate.
2. Ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 152 del 2006, previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 104 del 2017, ENAC provvede alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo.
3. Il presente provvedimento è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, e al parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  
E DEL MARE

Sergio Costa

IL MINISTRO PER I BENI  
E LE ATTIVITÀ CULTURALI  
E PER IL TURISMO

Dario Franceschini